Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Martedì, 18 ottobre — Numero 245

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 25; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,30 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Errata-corrige.

Nella pubblicazione del R. decreto-legge in data 25 settembre u. s., n. 1336, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e della navigazione marittima, al primo comma dell'art. 10, linea settima, è stato erroneamente stampato « *provvedendo mediante licitazione a trattativa privata* », invece di *o trattativa privata*, come è detto nel decreto originale.

Regio decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1375, *che modifica l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156;

Visto il R. decreto 20 aprile 1920, n. 452 (articolo 5, lettera *b*);

Visto il decreto-legge 5 novembre 1920, n. 1597;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'elenco delle imperfezioni ed infermità, che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare, allegato *A*, adottato con decreto Luogotenenziale n 1156 del 22 luglio 1917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'art. 33 è soppresso e sostituito dal seguente:

33. La congiuntivite granulosa (tracoma) e le altre congiuntiviti manifestamente croniche, sia l'una che le altre accertate con osservazione in ospedale militare e dopo trascorso il periodo di rivedibilità. Nei militari dopo infruttuosa cura (vedi avvertenza 4).

b) L'art. 69 è soppresso e sostituito dal seguente:

69. L'ernia inguinale unilaterale non riducibile o non contenibile ovvero allo stato di oscheocele, e tutte le altre forme di ernie viscerali non riducibili o non contenibili con comuni apparecchi o comunque complicate, l'ernia crurale, le ernie doppie, anche se di forma e sede diversa ed anche se una di esse sia rappresentata da una semplice punta, in ogni caso dopo osservazione in ospedale militare.

c) All'avvertenza 4 è aggiunto il seguente capoverso:

« Quando si ha motivo di ritenere che la malattia è guaribile in pochi giorni, o vi ha dubbio di provocazione, o di aggravamento volontario il direttore dell'Ospedale è autorizzato a trattenere in cura anche gli inscritti inviati in osservazione dal Consiglio di leva ».

Art. 2

All'elenco allegato *B*, che fa seguito allo stesso decreto Luogotenenziale n. 1156 del 22 luglio 1917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sono soppressi gli articoli 4 e 5.

b) L'art. 7 è così modificato:

7. L'ernia inguinale unilaterale fino al grado di bubbonocele, riducibile e contenibile, la punta d'ernia bilaterale, le altre forme di ernie viscerali unilaterali riducibili e contenibili (esclusa la crurale).

c) E' aggiunto il seguente articolo:

19. Tutte le malattie, imperfezioni o deformità di carattere permanente non specificate in questo elenco, che rendono palesemente inabili al servizio militare incondizionato, daranno luogo all'assegnazione in modo permanente ai soli servizi sedentari soltanto dopo essere state accertate in ospedale militare da un Collegio medico presieduto dal direttore dello stesso ospedale.

d) Al N. B. l'ultimo periodo della lettera *b*) è abrogato e sostituito dal seguente:

« Lo stesso giudizio potrà essere emesso solamente dal direttore di sanità o dal Collegio medico superiore ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1921

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 3 luglio 1921, n. 1174, *che approva le norme per l'applicazione della tassa sugli affari nella Colonia eritrea.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia eritrea;

Udito il governatore della Colonia eritrea;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le unite norme relative alla tassa sugli affari per la Colonia eritrea, e l'annessa tariffa, viste, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Norme relative alla tassa sugli affari nella Colonia Eritrea

Art. 1.

La tassa sugli affari è dovuta su tutti indistintamente gli atti civili e commerciali, giudiziali e stragiudiziali, gli scritti, i registri, le concessioni governative, i trasferimenti di beni a causa di morte, in conformità della tariffa allegata al presente decreto.

Art. 2.

La tassa è fissa o proporzionale e può essere soddisfatta mediante applicazione di marche speciali o mediante pagamento del relativo importo, secondo l'indicazione contenuta nella alligata tariffa di fronte a ciascun articolo.

Sono incaricati della riscossione della tassa da farsi mediante versamento diretto, secondo è indicato per i vari atti della tariffa:

1° Un funzionario di cancelleria o segreteria addetto agli uffici giudiziari del tribunale della Colonia designato dal governatore;

2° I commissari regionali o i funzionari da essi incaricati;

3° Il conservatore delle ipoteche;

4° Il comandante del corpo di polizia;

Art. 3.

Le marche speciali sono messe in vendita dall'Amministrazione presso i rivenditori autorizzati, ai quali sarà corrisposto un compenso di lire tre per ogni cento lire di marche vendute.

Art. 4.

Agli atti che emanano dalle autorità e da pubblici uffici, e per i quali la tassa deve essere soddisfatta mediante applicazione di marche, queste sono apposte da chi li rilascia ed annullate mediante un timbro a calendario con la leggenda dell'ufficio. In mancanza del timbro l'annullamento si fa scrivendo sulla marca parte della data e parte della firma dell'ufficiale che procede all'annullamento. Parimenti con parte della data e della firma sono annullate le marche applicate dalle parti sugli atti da esse redatti senza intervento di alcun ufficiale pubblico. In tutti i casi l'applicazione e l'annullamento della marca devono essere contemporanei alla formazione dell'atto.

Art. 5.

Tutti gli atti soggetti alla tassa da pagarsi mediante versamento

diretto di danaro, devono essere presentati in originale all'ufficio incaricato di liquidarla sulla base degli atti stessi, e di riscuoterla.

Per la liquidazione della tassa dovuta per i trasferimenti di beni per causa di morte deve essere esibito un certificato del commissario del luogo in cui si è aperta la successione. Tali documenti devono indicare il nome del defunto, la data del decesso, i beni mobili, immobili, i diritti reali e mobiliari compresi nella successione, il loro valore, l'importo dei debiti giustificati da dedursi dall'attivo ereditario, il nome degli eredi ed i loro rapporti di parentela con l'autore dell'eredità.

Per i trasferimenti per atto tra vivi a titolo gratuito deve essere presentato analogo documento indicante il valore dei beni trasferiti e i rapporti di parentela intercedenti tra il donante e il donatario.

Art. 6.

La presentazione degli atti indicati nella prima parte dell'articolo precedente deve essere eseguita prima che di essi si faccia uso e, in ogni caso, non oltre trenta giorni dalla data della loro formazione.

Si fa uso degli atti e scritti quando si producono in giudizio o a pubblici ufficiali per farli valere o quando si rilasciano alle parti a favore delle quali sono formati, o quando, in qualunque modo, si mettono in esecuzione.

La produzione dei certificati dei commissari per i trasferimenti a causa di morte deve farsi entro quattro mesi dall'apertura della successione. I certificati prescritti dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente devono essere esibiti contemporaneamente agli atti di trasferimento cui si riferiscono.

Gli atti soggetti a condizione sospensiva devono essere presentati all'avveramento della condizione nel termine di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

La presentazione degli atti stipulati o redatti senza intervento di notaio o di altro pubblico ufficiale deve essere fatta a cura delle parti contraenti, che sono solidalmente responsabili del pagamento della tassa, da eseguirsi contemporaneamente alla presentazione, o in ogni caso, non oltre il terzo giorno successivo.

Per gli atti notarili spetta al notaio l'obbligo della presentazione o del pagamento della tassa da eseguirsi come al precedente comma, salvo il diritto di regresso verso i contraenti.

Gli atti, i decreti ed i provvedimenti che emanano dalle autorità e dai pubblici uffici devono essere presentati a cura del funzionario incaricato del servizio. In questo caso al pagamento della tassa sono tenute direttamente e solidalmente le parti interessate, che devono provvedervi entro dieci giorni dell'avviso che, a tal fine, è loro rivolto dall'ufficiale incaricato dell'esazione.

Alla presentazione dei documenti prescritti per i trasferimenti a causa di morte sono obbligati gli eredi, i quali sono responsabili pure solidalmente del pagamento della tassa, da soddisfarsi entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione medesima.

Art. 8.

Il funzionario che liquida la tassa ne prende nota in apposito registro, in cui fa un cenno sommario dell'atto o del trasferimento tassato. Dell'avvenuto pagamento della tassa egli fa analoga dichiarazione firmata e munita del timbro a calendario, con riferimento al registro nell'atto che restituisce alla parte. Per la tassa sui trasferimenti a causa di morte la dichiarazione è fatta sul relativo certificato, da rilasciarsi agli eredi, traendone copia da conservarsi in ufficio.

Art. 9.

I notai o gli altri ufficiali autorizzati alla stipulazione degli atti pubblici, nel presentare alla registrazione gli atti da essi rogati, dovranno consegnarne all'ufficio liquidatore della tassa sugli affari una copia certificata conforme.

Parimenti una copia certificata conforme dal richiedente la formalità sarà consegnata insieme all'originale per la registrazione degli atti in forma privata, siano o no autenticati, quando contengono contratti o convenzioni di qualsivoglia specie o costituiscano obbligazioni od estinzione di obbligazioni.

Le parti che vogliano far conservare traccia di tutti gli altri atti privati soggetti a registrazione possono farne domanda anche verbale all'ufficio liquidatore esibendone copia analogamente alla prescrizione del precedente comma.

Se gli originali siano scritti in lingua diversa dall'italiana, le copie devono essere esibite con la traduzione certificata da un interprete giurato.

Tali copie devono essere custodite negli archivi dell'ufficio in fascicoli, numerandole progressivamente con riferimento al registro d'esazione, e dell'avvenuto deposito delle stesse deve farsi cenno nella dichiarazione di pagamento della tassa apposta sugli atti originali.

Art. 10.

La tassa si applica agli atti e scritti secondo l'intrinseca loro natura e gli effetti che essi producono. Qualora un atto che, per la sua natura e per i suoi effetti, dovrebbe essere soggetto a tassa in ragione del valore, non si trovi esplicitamente contemplato dalla tariffa deve essere gravato con la tassa stabilita dall'articolo di tariffa che più si accosta alla natura ed agli effetti dell'atto stesso.

Se in un atto sono più disposizioni indipendenti e non derivanti necessariamente le une dalle altre, le quali sono soggette a diverse tasse in ragione del valore, ciascuna disposizione è sottoposta a tassa come se formasse un atto distinto.

Un atto che contiene più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per l'intrinseca loro natura le une dalle altre, deve considerarsi nei riguardi della tassa, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave.

La tassa fissa è sempre unica e qualora un atto apparisca soggetto a più tasse fisse vi si applica la più elevata di esse.

Se in un atto sono inseriti od enunciati altri atti, che, per la loro natura o per il tempo in cui furono stipulati, fossero soggetti a tassa senza che questa risulti soddisfatta, si esige non soltanto la tassa cui è soggetto l'atto principale, ma anche la tassa dovuta per gli atti e scritti inseriti o enunciati, oltre le penalità relative, se ne sia il caso.

Art. 11.

Gli atti devono contenere tutti gli elementi di fatto per la liquidazione della tassa. Qualora questi manchino, l'ufficio invita le parti a supplirvi mediante dichiarazione sindacabile dall'ufficio stesso, il quale, in difetto, provvederà da sè alla valutazione.

Se il corrispettivo del contratto debba essere ulteriormente liquidato o accertato, la tassa sarà provvisoriamente riscossa sul valore dichiarato dalle parti e si farà luogo a supplemento o restituzione a termini del successivo art. 19.

Nei trasferimenti di beni immobili e di diritti reali a qualunque titolo, se il valore dichiarato dalle parti non sia ritenuto congruo e se non sia possibile aumentarlo mediante concordato, l'Ufficio riscuoterà provvisoriamente la tassa sul valore dichiarato, e procederà all'accertamento del maggior valore ed alla riscossione della tassa corrispondente, ed ove ne sia il caso anche della pena pecuniaria, ai termini degli articoli 16, 19 e 21.

Art. 12.

Qualora i debitori della tassa non la paghino spontaneamente nel termine stabilito, l'ufficio d'esazione notifica loro l'invito a soddisfarla entro venti giorni dal ricevimento dell'invito stesso. Questo può essere fatto anche per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nello stesso termine gli interessati possono impugnare la liqui-

dazione della tassa con regolare reclamo che deve essere presentato all'ufficio d'esazione.

Il reclamo non ha corso se prima o contemporaneamente non si sia pagata la tassa salvo che si tratti di tassa suppletiva, per cui provvede l'art. 17.

La mancanza di reclamo o il rigetto del medesimo, a norma degli articoli 16 e 17 rende definitiva la tassa liquidata, salvo il disposto dell'art. 19.

In tutti i casi in cui occorre procedere coattivamente per la riscossione della tassa l'ufficio emette l'atto d'ingiunzione, che consiste nell'ordine di pagare entro venti giorni la somma dovuta, sotto pena degli atti esecutivi.

L'ingiunzione diventa esecutiva col visto del giudice della colonia ed è notificata nella forma delle citazioni.

Art. 13.

È proibito a coloro che amministrano la giustizia di dare provvedimenti, di procedere a legalizzazioni o ad altri atti, sulla presentazione di carte, registri e libri, che siano in contravvenzione al presente decreto.

Lo stesso divieto è fatto ai funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario e delle pubbliche amministrazioni.

È pure proibito ai cancellieri, segretari, archivisti, arbitri, periti, ufficiali giudiziari di fare qualsiasi atto del loro ufficio rispettivo in appoggio ad atti o scritti, per i quali non sia stata pagata la tassa dovuta, di dare corso ai medesimi, di riceverli in deposito, di spedirne copie, di citarli nei loro atti o scritture o di farne altro uso.

Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di procedimenti penali e di materiale descrizione di atti negli inventari o in altri atti conservativi.

Se tuttavia sia giustificata l'urgenza o la necessità di un provvedimento conservativo il giudice può assicurare le cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, sempre, però, che resti in cancelleria l'atto, lo scritto o il registro che fu trovato in contravvenzione, e ne sia data pronta comunicazione all'ufficiale incaricato della riscossione della tassa.

Per le cambiali e gli altri recapiti di commercio, per i quali non sia regolarmente soddisfatta la tassa dovuta, deve essere dichiarata d'ufficio l'inefficacia cambiaria.

Art. 14.

Tutti coloro che rilasciano copie di atti, scritti o documenti, devono indicare nelle copie stesse la data e il numero dell'annotazione, fatta sull'originale, del pagamento della tassa, l'importo della stessa e l'ufficio al quale fu pagata, ad eccezione degli atti pei quali la tassa viene riscossa mediante ritenuta.

Uguale menzione si deve fare riguardo agli atti, ai documenti e agli scritti che si debbano citare in altri atti o scritti.

La mancanza di questa citazione rende esigibile su questi ultimi atti e sulle copie anzidette anche le tasse relative a quelli menzionati e trascritti, qualora non si dia la prova dell'avvenuto pagamento, salvo il disposto dell'art. 22.

Art. 15.

Le postille, le clausole modificative o le nuove condizioni aggiunte sugli atti e scritti già assoggettati a tassa, si considerano come nuovi atti, e sono sottoposte alla tassa per essi dovuta.

Art. 16.

Le contestazioni relative alla estimazione degli immobili o dei diritti reali da assoggettare a tassa proporzionale di trasferimento e tutte le altre controversie che insorgono nell'applicazione del presente decreto e dell'annessa tariffa, relative all'obbligo del pagamento della tassa, alla liquidazione della stessa e alle pene pecuniarie, devono essere deferite al giudizio di una Commissione, composta di due funzionari civili di cui il più anziano è il presidente e di un notabile.

Il notabile deve essere italiano per le controversie interessanti cittadini italiani o stranieri o suddito italiano per quelli interessanti i sudditi italiani o stranieri. Per le controversie, in cui abbiano interesse contemporaneamente gli uni e gli altri, intervengono alla decisione entrambi i notabili, e, in questo caso, a parità di voti, prevale quello del presidente.

Un funzionario, designato anche dal governatore, disimpegna le mansioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudica sul ricorso delle parti interessate, previo esame degli atti e delle deduzioni scritte dell'ufficiale incaricato dell'applicazione della tassa.

La decisione della Commissione deve essere comunicata con gli atti all'ufficio d'esazione, il quale notifica la parte dispositiva di essa ai ricorrenti, a norma del primo comma dell'art. 12.

Art. 17.

Contro il giudizio della Commissione possono ricorrere ad una Commissione di appello tanto l'ufficio d'esazione quanto i contribuenti. Il primo, ove intenda valersi di questo diritto, deve dichiararlo nell'atto di notificazione della decisione, indicando sommariamente il motivo del ricorso.

La Commissione di appello è composta di un magistrato, presidente, di due funzionari civili e di due notabili cittadini italiani nominati a norma dell'articolo precedente.

I contribuenti che vogliono impugnare il giudizio della Commissione di prima istanza, devono presentare all'ufficio d'esazione il proprio reclamo diretto alla Commissione di appello, entro venti giorni dalla notifica della decisione. Trascorso questo termine il reclamo non è più ammissibile e la decisione diviene definitiva.

La Commissione di appello decide sulla base degli atti, del reclamo o dei reclami, delle deduzioni dell'ufficio d'esazione, con decisione motivata che deve essere comunicata all'ufficio stesso e da questo notificata agli interessati, a norma del primo comma dell'art. 12.

Contro la decisione della Commissione di appello non è ammesso alcun ricorso nè in via amministrativa nè giudiziaria.

Art. 18.

Sono portate a conoscenza del giudice della Colonia unicamente le controversie che possono insorgere nel procedimento di esecuzione per la riscossione della tassa a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 12.

Art. 19.

La tassa regolarmente riscossa in conformità del presente decreto e dell'annessa tariffa non si restituisce mai, salvo i casi specificati nella tariffa medesima e quelli di indebito pagamento per errore materiale di conteggio.

Nei casi di tassazione provvisoria di cui all'art. 11 avrà luogo la restituzione della tassa purchè ne sia fatta domanda entro tre mesi dal giorno dell'accertamento del prezzo o del corrispettivo finale del contratto o sempre quando il minor corrispettivo non dipenda da risoluzione o da annullamento del contratto.

Nei casi di errore materiale occorre fare domanda alla Commissione, di cui all'art. 16, entro tre mesi dalla data del pagamento indebito, esibendo l'atto tassato, in originale od in copia autentica, ovvero il documento comprovante il pagamento stesso.

Delle tasse riscosse in meno per errore di fatto o di diritto l'Amministrazione può ripetere il pagamento, nelle forme indicate all'articolo 12, purchè l'invito venga notificato al debitore, o ai suoi aventi causa, entro tre mesi dal fatto che ha messo l'Amministrazione in grado di rilevare l'errore, e purchè in ogni caso non siano trascorsi cinque anni dalla data del pagamento insufficiente.

Nello stesso termine di tre mesi, decorribili dal giorno in cui l'ufficio d'esazione sia venuto a conoscenza della liquidazione del maggior corrispettivo, nei casi di tassazione provvisoria, dovrà essere notificato l'avviso di pagamento della tassa complementare dovuta.

Nel termine di cento giorni dal pagamento della tassa, si prescrive l'azione dell'Amministrazione per procedere a norma dell'articolo 11 all'accertamento del maggior valore dei beni immobili e diritti reali trasferiti a qualunque titolo.

Nel periodo di dieci anni si prescrive l'azione dell'Amministrazione per il ricupero della tassa non pagata per trasferimenti e per atti aventi data certa.

Il termine decorre dalla scadenza di quello fissato pel pagamento della tassa.

Art. 20.

I documenti, gli atti e i contratti formati nel Regno o nelle altre colonie e per i quali sono state pagate le tasse ivi stabilite possono usarsi in Eritrea senza essere soggetti a quelle imposte col presente decreto, eccezione fatta per gli atti di trasferimento di beni immobili posti in Colonia, pei quali, quando il complesso delle tasse pagate nel Regno o nelle altre colonie sia minore della tassa stabilita dall'annessa tariffa, deve pagarsi in Colonia la differenza.

I documenti, gli atti e i contratti formati in Colonia per farne ivi uso o che si riferiscono a beni in essa esistenti, sono soggetti alle tasse in Colonia stabilite, anche se dopo essersi pagata la tassa dovuta in Colonia sorga il bisogno di avvalersi di detti atti o contratti nel Regno o nelle altre colonie.

Per gli atti o contratti provenienti dall'estero si applicano, prima che se ne faccia uso, le tasse previste per gli atti e contratti corrispondenti, fatti in Colonia.

Art. 21.

L'omessa presentazione nei termini prescritti degli atti indicati nell'art. 6 è punita con pena pecuniaria uguale a due volte la tassa dovuta per gli atti stessi, col minimo di lire dieci.

Questa pena pecuniaria è dovuta in proprio dalle persone obbligate alla presentazione a termini dell'art. 7.

La presentazione tardiva degli atti e documenti anzidetti che venga fatta entro l'anno dalla formazione degli atti e prima che di essi siasi fatto uso, è punita con una pena pecuniaria eguale alla tassa.

L'omessa o tardiva presentazione dei certificati dei commissari per i trasferimenti a causa di morte, è punita con pena pecuniaria eguale alla metà della tassa dovuta.

Le parti interessate che facciano uso, ai termini del precedente art. 6, di atti o scritti pei quali non sia stata pagata, nei termini prescritti, la tassa dovuta, incorrono in una pena pecuniaria corrispondente al triplo della tassa medesima, tenute presenti, per le ricevute ordinarie e per altri atti, le eccezioni stabilite nei rispettivi articoli della tariffa.

Il pagamento della tassa, oltre i limiti fissati dal precedente decreto e dall'annessa tariffa, è punito con pena pecuniaria eguale a un decimo della tassa.

La mancata o insufficiente applicazione delle marche sugli atti pei quali il pagamento della tassa debba effettuarsi con marche, è punita con pena pecuniaria uguale a tre volte la tassa col minimo di lire venti.

L'irregolare annullamento delle marche è punito con pena pecuniaria eguale al doppio del valore della marca irregolarmente annullata.

I contraenti, che negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o a titolo gratuito abbiano indicato un prezzo o un valore inferiore a quello che sia accertato a norma dell'art. 16, incorrono solidalmente nella pena pecuniaria del doppio della tassa dovuta sulla differenza tra il valore indicato nell'atto e quello accertato, quando la differenza stessa non supera il venti per cento. Negli altri casi la pena pecuniaria è del triplo.

Art. 22.

La violazione degli obblighi imposti dagli articoli 13 e 14 è punita con pena pecuniaria eguale alla tassa dovuta sugli atti e trasferimenti relativamente ai quali siasi proceduto, o sugli atti dei quali siasi rilasciata copia o siasi fatta menzione. Tale pena pecuniaria dove essere soddisfatta in proprio dai funzionari responsabili, indipendentemente da quella dovuta dalle parti interessate.

Art. 23.

Ogni contravvenzione al presente decreto, non esplicitamente contemplata ed ogni trasgressione alle istruzioni governatoriali previste dal successivo art. 32, è punita con la pena pecuniaria di lire venti.

Art. 24.

L'accertamento delle contravvenzioni di cui agli articoli 21, 22, 23 e 29 del presente decreto e di quelle particolarmente indicate nella tariffa è fatto dal funzionario incaricato della liquidazione o della riscossione della tassa in base anche alle denuncie che gli venissero presentate dai funzionari in genere o dagli agenti della forza pubblica in ispecie.

Constatato il fatto contravvenzionale egli notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario ai contravventori il verbale di contravvenzione con invito per il pagamento delle penalità incorse nel termine di giorni venti e quindi procede ulteriormente in conformità all'art. 12. La dichiarazione di pagamento della pena pecuniaria è fatta sul documento in contravvenzione, o in mancanza di esso, sul verbale constatante la contravvenzione medesima.

Per le penalità incorse ai termini degli articoli 22, 23 e 29, terzo comma, è ammesso il ricorso per grazia sovrana.

Art. 25.

Il funzionario incaricato dell'applicazione o della riscossione della tassa è personalmente responsabile del danno derivante all'Amministrazione da ogni sua colpa per mancato o inesatto adempimento degli obblighi impostigli dal presente decreto.

Art. 26.

Negli atti stipulati tra l'Amministrazione coloniale e i privati la tassa è a carico dell'acquirente, cessionario o deliberatario nelle vendite, cessioni, aggiudicazioni od altre alienazioni di beni mobili od immobili o nelle concessioni di questi ultimi sotto qualunque forma; del conduttore negli atti di locazione; degli appaltatori, cottimanti e impresari nei vari contratti d'appalto e nelle relative cauzioni; della parte debitrice nelle obbligazioni; della parte liberata nelle quietanze ed altre deliberazioni, ed in tutti gli altri casi a carico comune dell'Amministrazione coloniale e dei particolari, che contrattano con essa, in ragione dell'interesse rispettivo nel contratto.

Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a queste disposizioni.

Per la parte di tassa a carico dell'Amministrazione coloniale non si fa luogo a riscossione e l'annotazione si esegue gratuitamente per gli atti che sarebbero soggetti a tassa mediante versamento diretto.

Art. 27.

Sono esenti da tassa:

1° gli atti designati dalla tariffa per un diritto fisso quando sono rilasciati nell'interesse dell'Amministrazione coloniale, a richiesta degli uffici che la rappresentano, purchè vi sia fatto analogo cenno;

2° gli atti occorrenti nei giudizi penali esclusi quelli tassativamente indicati nella tariffa;

3° gli atti occorrenti nella materia elettorale, quelli necessari per l'ammissione alle scuole primarie e per il servizio di leva;

4° i certificati, attestazioni, dichiarazioni fatte nell'interesse delle persone delle quali sia constatata l'indigenza dall'autorità di pubblica sicurezza, purchè in tali atti sia indicato l'uso cui sono

destinati o il motivo per il quale vengono rilasciati in esenzione di tassa;

5° i certificati di vaccinazione;

6° gli inviti, le notificazioni, gli avvisi intimati dalle pubbliche Amministrazioni per l'accertamento e l'esazione di pubblici tributi, o per qualsiasi ragione d'ufficio;

7° i telegrammi e le lettere commerciali e le fatture non accettate. Cessa l'esenzione quando di essi si deve fare uso in giudizio;

8° gli atti costitutivi delle Società di mutuo soccorso e delle cooperative, gli atti di recesso, di ammissione di soci e gli avvisi di convocazione nell'interesse delle Società stesse;

9° gli atti e scritti relativi alle operazioni delle Banche popolari e delle Società cooperative, purchè siano rette con i principî e le discipline della mutualità, fatti nel quinquennio dell'atto di fondazione e purchè il capitale sociale effettivo non superi le 30.000 lire;

10° i contratti anche collettivi, in qualunque forma redatti, di locazione d'opera e servizi personali, dai proprietari o conduttori di aziende agricole e dagli esercenti di industrie o commerci con i loro operai. Cessa l'esenzione quando di tali atti si debba fare uso in giudizio;

11° i registri dello stato civile;

12° gli atti e scritti che, secondo le prescrizioni doganali, di riscontro o di pubblica sicurezza ed in forza di altre disposizioni, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto o spaccio, quando tali atti o scritti non siano espressamente dichiarati soggetti a tassa dal presente decreto o dalle disposizioni vigenti in materia doganale;

13° tutti gli atti occorrenti per ottenere la liquidazione delle pensioni e dei sussidi;

14° le denuncie, atti, scritti e copie che debbono presentarsi e rimanere negli uffici competenti per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi fiscali, purchè in tali atti, scritti e copie sia fatta menzione, prima che sieno autenticati e firmati, dell'uso al quale sono destinati. Non sono compresi in questo numero i ricorsi e le opposizioni contro le imposizioni sovraccennate;

15° tutti gli altri atti e scritti per i quali l'esenzione sia concessa con disposizioni speciali.

Art. 28.

Ferme le disposizioni dell'art. 914 del Codice di commercio per gli atti della procedura di fallimento, rimane sospesa l'esazione della tassa per gli atti, sentenze e provvedimenti, sia per originale che per copia, nelle cause e procedimenti d'interesse immediato dell'Amministrazione coloniale o di altra Amministrazione dello Stato, o di Enti che abbiano carattere di beneficenza o di previdenza pubblica, in quelli promossi dal pubblico Ministero nell'esclusivo interesse della legge o del servizio pubblico e nelle cause e procedimenti giudiziari interessanti persone od Enti morali ammessi al beneficio dei poveri.

Questa disposizione comprende i veri e propri atti di causa, quelli preparatori e gli esecutivi, tanto in materia contenziosa che di volontaria giurisdizione, e si estende parimenti agli atti, scritti e documenti che debbono prodursi in giudizio nelle cause e nei procedimenti sopra indicati, con avvertenza però che, nelle cause e nei procedimenti interessanti persone ed Enti morali ammessi al beneficio dei poveri, in ciascun atto ed in ciascuna copia deve essere citato il decreto di ammissione al gratuito patrocinio. Trattandosi di atti e di documenti e copie da prodursi in giudizio deve esservi indicato lo scopo della produzione cui sono destinati.

Sono esclusi dalla sospensione delle tasse quei documenti, che già si trovino in qualunque modo in contravvenzione al presente decreto.

Art 29.

Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata o in qualunque modo abbandonata la causa nella quale siano state interessate le Amministrazioni, gli Enti e le persone indicate nel precedente articolo, si fa luogo all'esazione verso le parti non ammesse al gratuito patrocinio delle tasse la cui esazione fu sospesa; e ciò in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio o della quota di tali spese posta a carico delle parti medesime nella transazione che pose fine alla lite.

Salvo sempre il rimborso delle spese anticipate, allorchè il povero, sia per sentenza, sia per transazione, sia per mezzo di procedimenti di volontaria giurisdizione, venga a conseguire una somma o un valore eccedente il sestuplo di tutte le tasse e dei diritti ripetibili, pagherà entro lo stesso tempo la tassa per gli atti fatti nel suo interesse, sotto pena, in caso di ritardo, di una sopratassa eguale al 10 % della somma dovuta.

Per l'esecuzione delle precedenti disposizioni, i cancellieri, terminate le cause ed i procedimenti, devono comunicare all'ufficiale liquidatore gli atti soggetti a tassa con la nota riepilogativa, prima della scadenza del termine stabilito per il pagamento, sotto pena di L. 10 in caso di non fatta o ritardata trasmissione.

Nelle cause promosse contro le persone ammesse al gratuito patrocinio la parte attrice è obbligata al pagamento delle tasse sospese e dei diritti, quando l'istanza sia rimasta perenta o la lite venga abbandonata per esplicita rinunzia.

Nelle cause definitive per transazione tutte le parti s'intendono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese malgrado ogni patto in contrario.

Art. 30.

Per l'applicazione della tassa stabilita dal presente decreto e per l'interpretazione delle sue disposizioni e della relativa tariffa qualora sorga dubbio riguardo ad un atto o scritto si farà ricorso ai principî generali delle leggi e delle tariffe che nel Regno regolano l'imposizione relativa all'atto stesso, secondo la sua natura e gli effetti che produce, sempre quando i suddetti principî non siano derogati dal presente decreto o da altre disposizioni vigenti in colonia.

Art. 31.

Le presenti norme entreranno in vigore nel termine di 3 mesi dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della colonia.

Tutte le disposizioni vigenti che impongono tributi gravanti la stessa materia imponibile contemplata dalla tariffa allegata al presente decreto, sono abrogate dall'attuazione del decreto medesimo. Nulla è innovato alle altre disposizioni tributarie oggi in vigore.

Art. 32.

Con apposito decreto governatoriale saranno impartite le istruzioni necessarie per l'applicazione delle norme sopra indicate e della tariffa allegata.

Entro due anni dalla data del decreto di approvazione delle presenti norme, in relazione alle esigenze che si siano manifestate nella loro applicazione, potranno, con decreto governatoriale essere apportate modificazioni alle norme stesse e variate nei limiti di un terzo in più o in meno le tassazioni fissate nelle singole voci della tariffa.

Art. 33.

Le presenti norme e la tariffa annessa non si applicano ai sudditi coloniali ed assimilati se non in quanto non contrastino con i principî del diritto consuetudinario indigeno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle colonie

ROSSI.

TARIFFA

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa: Fissa	Tassa: Proporzionale per ogni 100 lire	Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
	CAPO I. *Atti civili e commerciali e trasferimenti a causa di morte*						
1	**Atti e contratti che involgono trasmissione di beni immobili o diritti immobiliari a titolo oneroso e relative modificazioni**	**Per ogni 100 lire sul prezzo risultante dall'atto o contratto e sul maggior valore accertato in caso di contestazione** **Se il corrispettivo sia costituito da una annua rendita, la tassa si liquida su un capitale formato di dieci volte l'annua prestazione e di ogni altro corrispettivo se si tratta di concessione a tempo indeterminato o per oltre 10 anni**	—	2 50	**Mediante versamento diretto**	**Funzionario di cancelleria o segreteria addetto agli uffici giudiziari del tribunale**	**Se gli atti sono stipulati in forma pubblica amministrativa o per ministero di notaio sono per essi dovuti i diritti notarili di cui alla legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89** **Tali diritti principali ed accessori sono integralmente devoluti all'erario sino a quando non sarà diversamente provveduto**
2	**Affitti di beni immobili ed altri atti e contratti aventi per oggetto l'uso od il godimento di diritti possessori e relative modificazioni**	**La tassa è dovuta per ogni 100 lire del cumulo dei prezzi e dei corrispettivi per tutta la durata dell'atto o contratto**	—	0 30	**Mediante versamento diretto**	**Funzionario di cancelleria o segreteria addetto agli uffici giudiziari del tribunale**	**Se gli atti sono stipulati in forma pubblica amministrativa o per ministero di notaio sono per essi dovuti i diritti notarili di cui alla legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89.** **Tali diritti principali ed accessori sono integralmente devoluti allo Erario sino a quando non sarà diversamente provveduto.**
3	**Trasferimenti tra vivi a titolo gratuito o per causa di morte:**	**La tassa si percepisce sul valore accertato**					
	***a*) tra ascendenti e discendenti;**	**Per ogni 100 lire .**	—	1 00	**Id.**	**Id.**	**Idem per gli atti di liberalità.** **Non sono soggette a tassa le successioni il cui attivo non superi il valore di lire mille.**
	***b*) tra coniugi . .**	**Id.**	—	1 50	**Id.**	**Id.**	
	***c*) fra altri parenti sino al 6° grado;**	**Id.**	—	3 —	**Id.**	**Id.**	
	***d*) fra parenti oltre il 6° grado e tra estranei**	**Id.**	—	5 —	**Id.**	**Id.**	
4	**Atti e contratti a titolo oneroso importanti trasmissione di beni mobili o diritti mobiliari e relative modificazioni**	**Per ogni 100 lire del prezzo o dei corrispettivi pattuiti**	—	0 75	**Mediante versamento diretto**	**Funzionario di cancelleria o segreteria addetto agli uffici giudiziari del tribunale**	**Come all'art. 1.**
5	**Mutui, depositi di somme e valori, costituzione di dote con beni propri, pegni, fideiussioni, divisioni, contratti di trasporto e di noleggio, obbligazioni di somme in genere**	**Per ogni 100 lire dell'ammontare del credito o della garanzia ipotecaria o del capitale contemplato nell'atto o contratto**	—	0 40	**Id.**	**Id.**	**Come all'art. 1.**
6	**Atti di quitanza e di liberazione**	**Per ogni 100 lire delle somme per le quali il debitore viene liberato**	—	0 20	**Id.**	**Id.**	**Come all'art. 1.**

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
			Fissa	Proporzionale per ogni 100 lire			
	CAPO II. *Cambiali ed altri effetti di commercio.*						
7	Cambiali, altri effetti negoziabili o recapiti di commercio, fatture accettate con obbligo di pagamento a termine:	—	—	—	Mediante marche fino al numero di quattro o mediante versamento diretto	—	La tassa fissa di L. 0,10 rappresenta la tassa di quietanza e deve essere pagata insieme a quella proporzionale fin dall'origine e cioè prima della firma. Per le cambiali e gli effetti provenienti dall'estero, la tassa sarà pagata prima di farne uso in colonia. Le copie, le seconde e le ulteriori di cambio sono soggette alla stessa tassa delle prime quando questa tassa non superi L. 2,10; essendo superiore, le copie, le seconde e le ulteriori di cambio saranno assoggettate alla tassa di L. 2,10 sempre che la loro presentazione all'ufficio liquidatore venga fatta assieme alle prime di cambio o ad altra delle copie debitamente assoggettate a tassa. Mancando questa condizione soggiaceranno alla tassa in ragione della somma espressa nella cambiale. Della tassa e delle multe sono solidalmente responsabili il traente, l'accettante, il girante, il possessore e tutti coloro che li ricevono in deposito, li avallano, li quietanzano e ne incassano l'ammontare.
	a) con scadenza sino a 6 mesi;	Per ogni 100 lire o frazione di 100 lire	0 10	0 10	—	Funzionario di cancelleria o segretario addetto agli uffici giudiziari del tribunale e commissari regionali	
	b) con scadenza superiore a 6 mesi o con scadenza in bianco	Id.	0 10	0 20	—	Id.	
	CAPO III. *Quietanze.*						
8	Quietanze e ricevute ordinarie:	—	—	—	—	—	S'intende per ricevuta ordinaria ogni atto scritto rilasciato per liberazione a qualunque titolo, il quale indichi quietanza totale o parziale col pagamento di moneta, compensazione o accreditamento. Non sono quietanze ordinarie quelle che importano liberazioni di debiti risultanti da precedenti convenzioni scritte o da sentenze, eccettuate le quietanze per frutti, affitti, censi e simili. Per le quietanze di pagamenti fatti dalla colonia, la tassa sarà
	a) per importo da L. 10 a L. 100;	Ogni quietanza o ricevuta	0 05	—	Mediante marche	—	
	b) per importo da oltre L. 100 fino a L. 1000;	Id.	0 10	—	Id.	—	
	c) per importo da L. 1000 fino a L. 5000;	Id.	0 20	—	Id.	—	
	d) per importo da L. 5000 fino a L. 10.000;	Id.	0 40	—	Id.	—	
	e) per somme superiori a L. 10.000 e per le ricevute senza determinazione di somme	Id.	0 60	—	Id.	—	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Fissa	Tassa Proporzionale per ogni 100 lire	Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	Avvertenze
9	Quietanze apposte sui vaglia postali e telegrafici	Ogni quietanza	0 05	—	—	—	a carico esclusivo del creditore. Similmente sarà a carico dei contribuenti o dei debitori di somme dovute alla colonia la tassa sulle bollette per quietanza rilasciate da pubblici uffici e staccate da registri a madre e figlia. Nei pagamenti fatti sopra mandati collettivi, la tassa sarà applicata per ciascun avente diritto quando anche la quietanza sia rilasciata da un mandatario nello interesse di più creditori
10	Quietanze apposte sui vaglia cambiari e sulle fedi di credito degli Istituti di emissione, sugli assegni bancari, su ogni esemplare di estratti o copie di conti, su ogni lettera di accreditamento di somma e relativo benestare	Id.	0 10	—	—	—	
	CAPO IV. *Appalti e forniture.*						
11	Appalti e forniture di qualsiasi genere e cessioni relative	Per ogni 100 lire del cumulo dei prezzi o dei corrispettivi pattuiti	—	0 50	Mediante versamento diretto e, per gli appalti e forniture con la pubblica Amministrazione mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti	Come all'art. 1 limitatamente agli atti fra privati	Come all'art. 1.
	CAPO V. *Atti giudiziari.* *a*) Civili.						
12	Istanze, citazioni, verbali di ogni specie, decreti, perizie, comparse conclusionali e note aggiunte, sentenze, ordinanze ed in genere qualsiasi altro atto riguardante la giurisdizione:						
	a) dei conciliatori. .	Ogni foglio	0 50	—	Mediante marche	—	Uguale tassa è dovuta per le copie
	b) del giudice della colonia e dei commissari regionali per cause di valore non superiore a L. 1500;	Id.	1 50	—	Id.	—	Id.
	c) del giudice della colonia per cause di valore superiore alle lire 1500, dei commissari regionali per cause di valore superiore alle L. 1500 o di valore indeterminato, del tribunale del governatore per le cause di cui agli articoli 11 e 78 del vigente ordinamento giudiziario, degli arbitri e per gli atti di volontaria ed onoraria giurisdizione	Id.	2 50	—	Id.	—	Id. *N. B.* Per foglio s'intende quello uso bollo
13	Sentenze che contengono condanna di somme o rilascio di cose od oggetti	Per ogni 100 lire dell'ammontare della condanna in capitale ed interessi o sul valore della cosa rilasciata o attribuita	—	1 50	Mediante versamento diretto	Come all'art. 7 (I commissari regionali riscuotono solo le tasse per gli atti di loro competenza)	Oltre le marche quello di cui all'articolo precedente secondo il valore della causa ed il grado di giurisdizione tanto per l'originale che per la copia. La tassa proporzionale non è dovuta per le sentenze del governatore di cui all'art. 78 dell'or-

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Fissa	Tassa Proporzionale per ogni 100 lire	Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	Avvertenze
							dinamento giudiziario quando sia stata pagata per la sentenza impugnata
14	Documenti prodotti in giudizio non soggetti altrimenti a tassa secondo la presente tariffa	Ogni foglio	1 —	—	Mediante marche	—	Per le copie richieste è dovuta la tassa di lire 2,50 per ciascun foglio
	b) Penali.						
15	Sentenze e decreti di condanna o di non luogo in seguito a remissione ed in seguito a querela di parte nei reati di azione privata, emessi dalle autorità della colonia:	—	—	—	La tassa è accertata e ricuperata insieme alle spese di giustizia ed alle pene pecuniarie	Funzionario incaricato di riscuotere le multe e spese di giustizia.	
	a) per contravvenzioni;	Ogni sentenza o decreto	10 —	—	—	—	
	b) per delitti:						
	1° di competenza del giudice della colonia e dei commissari regionali;	Id.	20 —	—	—	—	
	2° del tribunale della colonia, commissariali e speciali;	Id.	30 —	—	—	—	
	3° della Corte di assise	Id.	40 —	—	—	—	
16	Atti, certificati e copie penali in genere, rilasciati su richiesta di privati	Ogni foglio	2 50	—	Mediante marche	—	
	CAPO VI. *Atti ipotecari.*						
17	Note ipotecarie . . .	Ognuna	2 —	—	Id.	—	
18	Trascrizioni	Ogni formalità	2 —	—	Mediante versamento diretto	Conservatore delle ipoteche.	
19	Iscrizioni ipotecarie .	Per ogni 100 lire della somma iscritta	—	0 25	Id.	Id.	
20	Cancellazione, riduzioni ed ogni altra annotazione ipotecaria	Per ogni formalità	5 —	—	Id.	Id.	
21	Certificati ipotecari:						
	a) se negativo . .	Ognuno	5 —	—	Mediante versamento diretto	Conservatore delle ipoteche	
	b) se positivo per ogni formalità certificata oltre il diritto fisso di L. 5	—	1 50	—	Id.	Id.	
22	Copie di atti depositati nella Conservatoria delle ipoteche	Ogni foglio	2 50	—	Mediante marche	—	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Fissa	Tassa Proporzionale per ogni 100 lire	Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	Avvertenze
	Capo VII. *Atti diversi.*						
23	Costituzioni e fusioni di Società di qualunque specie e Associazioni in partecipazioni e relative modificazioni	Per ogni 100 lire del valore dei beni conferiti	—	0 50	Mediante versamento diretto	Come all'art. 1	Come all'art. 1
24	Inventari	Ogni foglio	2 —	—	Mediante marche	—	Id.
25	Legalizzazione di firme	Ogni legalizzazione	1 35	—	Id.	—	
26	Vidimazione di libri di commercio	Per ogni foglio	0 35	—	Mediante versamento diretto	Come all'art. 1	L'importo della tassa si applica sul certificato di vidimazione
27	Protesti cambiari: fino a lire mille	Per ogni atto	1 50	—	Mediante marche	—	Come all'art. 1
	oltre lire mille . .	Id.	2 50	—	Id.	—	Id.
28	Mandato generale . .	Per ogni atto	3 50	—	Mediante versamento diretto	Come all'art. 1	Come all'art. 1.
29	Mandato speciale . .	Id.	2 —	—	Id.	Id.	Id.
30	Testamento pubblico e deposito di testamento olografo	Id.	10 —	—	Id.	Id.	Id.
31	Risoluzioni senza corrispettivo di locazioni di opere o di cose, forniture e simili	Id.	3 —	—	Id.	Id.	Id.
32	Rescissioni pure e semplici fatte con atti autentici entro 24 ore dagli atti rescissi, e rescissioni di contratti per effetto di condizioni risolutive espresse negli atti medesimi e non dipendenti dalla volontà delle parti	Id.	3 —	—	Id.	Id.	Id.
33	Atti notarili ed atti civili stragiudiziali non altrimenti nominati nella tariffa.	Ogni atto	2 —	—	Id.	Id.	Id.
34	Copie ed estratti di atti pubblici e privati	Id.	2 —	—	Mediante marche	—	
35	Petizioni, istanze e ricorsi che si presentano alla pubblica amministrazione, esclusi gli atti diretti all'autorità giudiziaria	Id.	0 50	—	Id.	—	
36	Certificati, dichiarazioni, attestati, permessi ed altri simili scritti spediti dalle autorità, dai funzionari ed uffici pubblici qualunque sia lo scopo cui sono diretti, atti o certificati, dello stato civile	Id.	1 —	—	Id.	—	
37	Piani, tipi, disegni modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, archi-	Id.	1 —	—	Id.	—	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Fissa	Tassa Proporzionale per ogni 100 lire	Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	Avvertenze
	tetti, misuratori e periti; le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli, ed altri lavori dei liquidatori e ragionieri; atti concernenti il traffico marittimo o polizze di assicurazione						
38	Decreti di concessione, permessi di ricerca ed autorizzazioni varie in dipendenza dell'ordinamento fondiario	Per ogni atto. . .	10 —	—	Mediante versamento diretto	Come all'art. 1	Non è dovuta per questi atti la tassa stabilita dall'art. 1; sono invece dovuti i diritti stabiliti nell'ordinamento fondiario.
39	Iscrizione nell'albo degli avvocati e procuratori e abilitati al patrocinio legale	Per ogni iscrizione	75 —	—	Id.	Id.	
40	Iscrizione nell'albo dei periti di ogni genere, curatori, ragionieri e simili davanti le autorità giudiziarie	Id.	25 —	—	Id.	Id.	
41	Patenti di chauffeur e di conduttori di caldaie	Per ogni autorizzazione	20 —	—	Id.	Id.	
42	Licenze per apertura di esercizi	Id.	20 —	—	Id.	Commissari regionali	Oltre una tassa annuale di vidimazione di lire 10,00 per licenze di esercizi ove si vendono bevande alcooliche e lire 5,00 per le altre. Rimangono in vigore le disposizioni speciali vigenti per le licenze accordate ad indigeni.
43	Passaporti:						
	a persone agiate. .	Ognuno	15 —	—	Id.	Comandante del corpo di polizia	Rimangono in vigore le disposizioni vigenti.
	a persone non agiate	Id.	3 —	—	Id.	Id.	Id.
44	Fogli di via	Id.	1 —	—	Id.	Id.	Id.
45	Permesso di porto d'arma	Id.	15 —	—	Id.	Id.	Id.
46	Licenze di caccia. . .	Per ogni licenza	45 —	—	Id.	Id.	Per i funzionari civili la tassa è ridotta a L. 35. La licenza è valida per un anno.
47	Dispensa dalla seconda pubblicazione di matrimonio	Per ognuna	20 —	—	Id.	Commissari regionali	
48	Biglietti di teatri, di cinematografi o per ingressi in luoghi chiusi in cui si danno spettacoli od altri trattenimenti pubblici	Ogni biglietto	0 05	—	Mediante marche apposte sui biglietti	Id.	La tassa può pagarsi presso i Commissari regionali anche mediante abbonamento periodico sulla base del numero delle rappresentazioni e dei posti disponibili.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Fissa	Tassa Proporzionale per ogni 100 lire	Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	Avvertenze
49	Carte da giuoco . . .	Per ogni mazzo di 52 carte o meno	0 50	—	Mediante versamento diretto	Commissari regionali	Le carte si devono presentare all'ufficio liquidatore per l'applicazione della tassa e del bollo.
		Per ogni mazzo di un numero maggiore di carte	0 80	—	Id.	Id.	Il possesso, l'uso, la circolazione e la vendita delle carte non bollate e la introduzione della carta da giuoco bollata, di un mazzo già usato in un altro mazzo di carte nuove, costituiscono contravvenzione. Le contravvenzioni sono punite con multa del quintuplo della tassa con un minimo di lire 100 ed un massimo di lire 1000, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale.

N. B. — Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 2 a 13 della tariffa consuetudinaria per gli indigeni allegata al regolamento giudiziario 11 luglio 1908.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per le colonie: ROSSI.

Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1330, *che estende nei territori annessi al Regno il testo unico delle leggi sulla leva marittima.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, serie 3ª;

Visti i Regi decreti-legge 2 maggio 1920, n. 621 e 22 luglio 1920, n. 1060;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori annessi al Regno in base ai trattati di S. Germano e di Rapallo approvati rispettivamente col decreto-legge n. 1322 del 26 settembre 1920 e con la legge n. 1778 del 19 dicembre 1920 sono estesi il testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, serie III, il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621, che apporta modificazioni al testo unico predetto, il R. decreto-legge n. 1060, in data 22 luglio 9120, che apporta varianti a quello 2 maggio 1920, n. 621, ora citato, e tutte le altre disposizioni in vigore negli altri territori del Regno in materia di leva marittima.

Art. 2.

Agli effetti di cui ai due primi comma dell'art. 15 del decreto-legge n. 621 predetto, e fino a quando non sia stato esteso ai territori annessi l'ordinamento degli Istituti nautici del Regno, la prima, seconda e terza classe del corso tecnico delle Scuole di nautica ora esistenti nei territori stessi si intenderanno corrispondenti rispettivamente al secondo, terzo e quarto corso degli Istituti nautici del Regno.

Ai licenziati dell'ultimo corso delle scuole predette è applicabile il terzo comma dell'articolo sopra citato.

Art. 3.

Entro un anno dalla data del presente decreto, tutti i cittadini del Regno appartenenti ai territori annessi in base ai trattati di S. Germano e di Rapallo che abbiano prestato servizio militare marittimo sotto il cessato regime, per effetto di leva, di richiamo dal congedo, di arruolamento volontario o per altro motivo, sono obbligati di chiedere la loro inscrizione nelle matricole tenute dal Ministero della marina, se ufficiali, nei ruoli degli uomini in congedo illimitato, tenuti dalle Capitanerie di porto aventi giurisdizione nel territorio di loro domicilio, se militari di bassa forza, comprovando per quanto è possibile coi documenti di cui fossero eventualmente forniti, il servizio militare prestato. L'inscrizione potrà essere chiesta direttamente alle Capitanerie stesse o per il tramite degli

uffici portuali da esse dipendenti, o dei Municipi dei luoghi di domicilio o residenza. Tale obbligo non si estende ai militari marittimi di bassa forza le cui classi di leva siano state trasferite al R. esercito in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

L'inadempimento alla disposizione sopraindicata non esimerà gli ufficiali e militari di bassa forza interessati, dall'obbligo di rispondere ad eventuali chiamate sotto le armi, che li riguardassero.

Art. 4.

È facoltà del Ministero della marina di ordinare che la leva marittima sui nati negli anni 1901 e 1902 si effettui contemporaneamente, e che, eventualmente, i Consigli di leva si trasportino, per tenervi sedute, in centri minori della giurisdizione marittima del proprio compartimento, con norme da determinarsi dal Ministero.

Art. 5.

L'arruolamento nell'esercito austro-ungarico effettuato sotto il cessato regime, vale, per i pertinenti ai territori della cessata Monarchia austro-ungarica che siano o divengano cittadini italiani, come arruolamento nella R. marina italiana a partire dalla data in cui entrerà in vigore il presente decreto o dalla data dell'opzione della cittadinanza italiana, se questa sia posteriore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BERGAMASCO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1331, *che estende nei territori annessi al Regno il testo unico delle leggi sul reclutamento per la leva di terra.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n 1778;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497, e modificato dalle leggi 27 giugno 1912, n 660 e 19 giugno 1913, n. 638, nonchè dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi e pubblicati nei territori annessi al Regno a norma dei trattati di San Germano e di Rapallo il testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con Regio decreto del 24 dicembre 1911, num. 1497, e modificato dalle leggi 27 giugno 1912, num. 660, e 19 giugno 1913, n. 638, e dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, nonchè il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul reclutamento approvato con Regio decreto 2 luglio 1890, num. 6952, e successive modificazioni.

Art. 2.

Per coordinare la procedura della leva con la legislazione già vigente nei territori annessi, le operazioni per l'esame definitivo e arruolamento degli inscritti di leva saranno compiute, oltre che dai Consigli di leva, da Commissioni mobili di arruolamento le quali si recheranno nei luoghi che saranno determinati dal Ministero della guerra. Le norme per il loro funzionamento saranno stabilite dallo stesso Ministero.

Art. 3.

Le Commissioni mobili sono composte di un rappresentante dell'autorità politica distrettuale presidente, e di un ufficiale dell'esercito e di un delegato della Giunta provinciale quali membri Le funzioni del perito medico sono affidate ad un ufficiale medico del R. esercito.

Assistono alle sedute con voce consultiva il commissario di leva, l'ufficiale dei carabinieri Reali della circoscrizione ed il capo del Comune o un suo delegato.

Le sedute sono pubbliche e dovranno normalmente tenersi in locali dell'Amministrazione comunale, cui spetta di fornire a proprie spese quanto è necessario per l'arredamento e l'eventuale riscaldamento dei locali stessi.

Art. 4.

Le Commissioni di arruolamento rappresentano il Consiglio di leva.

La loro competenza però si esercita solo in materia di idoneità al servizio militare con facoltà di pronunciare decisioni di arruolamento, rivedibilità e riforma. Tutte le altre decisioni spettano al Consiglio di leva che dovrà essere costituito nel modo indicato dall'articolo 13 testo unico delle leggi sul reclutamento, per i singoli distretti politici nel capoluogo dei distretti stessi.

Le città con proprio statuto rientrano agli effetti di questo articolo e dell'articolo 3 nella competenza della Commissione o del Consiglio di leva istituiti per il distretto politico al cui territorio ciascuna città statutaria appartiene.

Art. 5.

In quanto non siano ancora costituite le Giunte pro-

vinciali di cui all'articolo 2, o per la formazione dei Consigli di leva non siano eletti i membri dei Consigli o delle Diete provinciali, i rispettivi membri delle Commissioni mobili di arruolamento e dei Consigli di leva saranno nominati dall'Autorità politica provinciale su proposta dei commissari per gli affari autonomi della Provincia o della Giunta provinciale straordinaria e per Trieste dell'Amministrazione municipale. Alla apertura di ogni leva la nomina dovrà, occorrendo, essere rinnovata e potrà essere anche riconfermata.

Ai membri delle Commissioni mobili che non abbiano diritto alle competenze spettanti ai funzionari dello Stato, oltre al rimborso delle spese di viaggio, competerà per ogni giorno di seduta o di viaggio una indennità di L. 50. La stessa indennità spetterà alle persone che, a senso del comma precedente, siano destinate a far parte del Consiglio di leva in luogo dei consiglieri provinciali.

Art. 6.

Le decisioni delle Commissioni di arruolamento sono prese a maggioranza di voti. Qualora manchi il consigliere provinciale o chi ne fa le veci e siano discordi il rappresentante dell'autorità preposta alla circoscrizione politica-amministrativa e l'ufficiale dell'esercito, prevarrà il voto che sia conforme al parere dell'ufficiale medico.

Art. 7.

È in facoltà del Ministero della guerra di ordinare che la leva sui nati negli anni 1901 e 1902 si effettui contemporaneamente.

Art. 8.

L'arruolamento nell'esercito austro-ungarico effettuato sotto il cessato regime vale per i pertinenti ai territori della cessata Monarchia austro-ungarica che siano o divengano cittadini italiani come arruolamento nel R. esercito italiano a partire dalla data in cui entrerà in vigore il presente decreto o dalla data della opzione della cittadinanza italiana se questa sia posteriore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 2 giugno 1921, n. 1355, *che approva la tariffa dei diritti di segreteria per la Camera di commercio e industria di Treviso.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria ed il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Vista la deliberazione 15 giugno 1920 della Camera di commercio e industria di Treviso, con la quale viene approvata una tariffa relativa ai diritti di segreteria ed uno speciale regolamento per la sua applicazione;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutiva la seguente tariffa dei diritti di segreteria spettanti alla Camera di commercio e industria di Treviso:

A) Atti camerali in genere, certificati e carte di legittimazione:

1. Per ogni certificato d'iscrizione, esistenza di rappresentanza, firma, ecc. di una Ditta (compresa la scritturazione), L. 2.

2. Per la scritturazione di ogni pagina o frazione di pagina dopo la prima, L. 0,50.

3. Per ogni vidimazione di firma, L 1.

4. Per ogni certificato sulla esistenza di usi mercantili, L. 5.

5. Per ogni certificato di prezzi e corsi di Borsa, L. 2.

6. Per ogni carta di legittimazione, L. 1,50.

7. Per ogni ispezione di ruoli compresa la ricerca, L. 1,50.

8. Per ogni copia di atti di ufficio (oltre la scritturazione come sopra), L. 1.

B) Certificati d'iscrizione nei ruoli dei periti commerciali ed industriali:

1. Per ogni certificato d'iscrizione, L. 5.

Art. 2.

È approvato il regolamento per l'applicazione dei diritti predetti secondo l'annesso testo, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e la riscossione dei diritti di segreteria a favore della Camera di commercio e industria di Treviso.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio e industria di Treviso quelli che emanano direttamente dalla Presidenza, muniti della firma del presidente o di chi ne fa le veci, del segretario o del suo sostituto, e segnati col timbro di ufficio.

Art. 2.

Le domande per il rilascio dei certificati, estratti e copie di atti d'ufficio, devono essere presentate per iscritto alla segreteria della Camera. Alle istanze verrà dato corso in ordine di presentazione, ed i certificati saranno rilasciati entro il termine di due giorni dalla richiesta.

Art. 3.

I richiedenti dovranno pagare alla Camera, al momento della produzione dell'atto di richiesta, un diritto fisso giusta la tabella (di cui al decreto Reale) che approva il presente regolamento.

Art. 4.

Sopra ogni atto rilasciato dalla Camera verranno apposte marche speciali che, annullate col timbro di ufficio, dovranno comprovare l'importo del diritto applicato.

Art. 5.

Oltre il diritto fisso, stabilito nella tabella gli interessati sono tenuti al rimborso delle spese postali qualora essi pretendano l'invio dei documenti a domicilio; od al pagamento delle spese che si dovessero incontrare per il rilascio di speciali certificati.

Art. 6.

Non sono soggetti a tassa o diritto qualsiasi, le domande di certificati prodotte alla Camera dei Comuni o da altri Corpi morali per uso proprio; spetterà però alla Camera il rimborso delle eventuali spese.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria ed il commercio
ALESSIO.

Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1334, *che modifica quello 11 gennaio 1914, n. 151, relativo alla istituzione presso il Ministero delle colonie di un Comitato superiore amministrativo per gli affari riguardanti la Tripolitania e la Cirenaica.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 11 gennaio 1914, n. 151, e 29 febbraio 1920, n. 362, relativi alla costituzione di un Comitato superiore amministrativo presso il Ministero delle colonie, per gli affari riguardanti la Tripolitania e la Cirenaica;

Ritenuta l'opportunità di apportarvi una modifica nel senso che del Comitato medesimo, in caso di impedimento del ragioniere generale dello Stato faccia parte un funzionario del Ministero del tesoro da lui delegato di grado non inferiore però a direttore capo di divisione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico

All'articolo 1° del R. decreto 11 gennaio 1914 n. 151, dopo le parole « del ragioniere generale dello Stato, » sono aggiunte le seguenti altre : « od altro funzionario del Tesoro - da lui delegato - di grado non inferiore a Direttore capo di divisione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1362. Regio decreto 11 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene approvato lo statuto della fondazione « Cesare Facelli » presso la R. Università di Roma.

N. 1368. Regio decreto 6 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il direttore della scuola superiore di architettura in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione dal cav. Mario Palanti per l'istituzione di una Borsa di studio a favore di studente iscritto all'ultimo corso della scuola medesima, e col decreto medesimo, tale donazione viene eretta in Ente morale.

N. 1370. Regio decreto 31 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio viene modificato lo statuto del Monte di Pietà di Udine.